



Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

Berna, 22 gennaio 2010

Embargo: 22 gennaio 2010 16h

PROCEDURA D'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NEL CASO UBS

A-7789/2009: decisione del Tribunale amministrativo federale nella causa contribuente statunitense contro Amministrazione federale delle contribuzioni

Nella decisione del 21 gennaio 2010 la Corte I del Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso di una contribuente statunitense contro la trasmissione dei suoi dati bancari alle autorità fiscali statunitensi (IRS) nell'ambito della procedura d'assistenza amministrativa nel caso UBS. La decisione pilota del TAF riguarda gli illeciti fiscali continuati e gravi. La sentenza del TAF non può essere impugnata con ricorso al Tribunale federale ed è quindi definitiva.

Il 19 agosto 2009 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno concluso l'accordo relativo a UBS (Accordo 2009). Nell'Accordo la Svizzera si è impegnata a esaminare la richiesta di assistenza amministrativa riguardante circa 4'450 conti aperti o chiusi sulla base delle quattro categorie contenute nell'allegato e sulla base della vigente Convenzione contro la doppia imposizione tra la Svizzera e gli Stati Uniti.

In applicazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il TAF è giunto alla conclusione che l'Accordo 2009 rappresenta una cosiddetta composizione amichevole che non può né modificare né completare la vigente Convenzione contro la doppia imposizione tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Un comportamento, che rientra nelle quattro categorie contenute nell'allegato dell'Accordo 2009, può portare alla concessione dell'assistenza amministrativa unicamente, se tale comportamento è incluso nella vigente Convenzione contro la doppia imposizione tra la Svizzera e gli Stati Uniti.

L'articolo 26 della vigente Convenzione contro la doppia imposizione tra la Svizzera e gli Stati Uniti prevede che l'assistenza amministrativa può essere concessa in caso di "truffe o delitti analoghi" ("tax fraud and the like"), vale a dire in presenza di un "comportamento fraudolento". Questo criterio è soddisfatto in caso di un comportamento che va oltre la mancata dichiarazione di reddito e sostanza, ma non è invece adempiuto in caso di sottrazione fiscale di importi importanti (illecito fiscale continuato e grave). Alla ricorrente è rimproverato il fatto di aver omesso di inoltrare alle autorità fiscali statunitensi il modulo W-9. Poiché tale comportamento non può essere considerato come fraudolento, il TAF ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per concedere l'assistenza amministrativa e trasmettere quindi i dati bancari alle autorità fiscali statunitensi.

La decisione del TAF del 21 gennaio 2010 riguarda unicamente una delle quattro categorie contenute nell'allegato dell'Accordo 2009 (categoria 2/A/b).

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e dal 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. È il più grande tribunale in Svizzera con 70 giudici e 300 collaboratori.

Per maggiori informazioni

Andrea Arcidiacono, responsabile della comunicazione, Schwarztorstrasse 59, 3000 Berna
Tel: 058 705 29 86; Cellulare: 079 619 04 83, andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch